

STATUTO

BABY PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA TUCCI 40

Numero REA: LT - 166877

Codice fiscale: 02379210590

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2007 - Statuto completo	2
--	---

Le formalità per la convocazione dell'assemblea sono regolate dall' articolo 23 dello statuto sociale riportato in calce al presente atto.

ARTICOLO 10 = AMMINISTRAZIONE

Viene adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 29 dello statuto sociale riportato in calce al presente atto.

La società è amministrata da un Amministrazione Unico nominato nella persona del socio Nappini Giovanni.

La nomina dell'Amministrazione Unico è effettuata a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

Il signor Nappini Giovanni accetta la carica e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

All'Amministrazione Unico vengono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 33 dello statuto sociale riportato in calce al presente atto.

All'Amministrazione Unico vengono attribuiti i poteri rappresentativi previsti dall'articolo 34 dello statuto sociale riportato in calce al presente atto.

ARTICOLO 11 = ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette).

ARTICOLO 13 = AGEVOLAZIONI FISCALI

I costituiti dichiarano:

- che la cooperativa è retta dai principi e dalle regole della mutualità prevalente;
- che la cooperativa intende beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 14 = SPESE

Le spese per la costituzione della società, pari globalmente ad Euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta virgola zero zero) circa, sono poste a carico della società cooperativa.

STATUTO

DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1 = DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa denominata:

"BABY PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Alla società cooperativa si applicano, ai sensi dell'art.2519, secondo comma, c.c. nel rispetto dei limiti ivi fissati, le disposizioni previste dal Titolo VI, libro V, c.c., le leggi speciali in materia e per quanto non previsto dalle

disposizioni richiamate, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

ART. 2 = SEDE

La società ha sede in Latina.

Il trasferimento dell'indirizzo, nell'ambito del territorio ove è ubicata la sede, è di competenza dell'organo amministrativo.

Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite o, eventualmente, soppresse sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ART. 3= SCOPO ED OGGETTO

La cooperativa sociale, con spirito mutualistico e senza alcuna finalità di lucro ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e di offrire servizi socio sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art 1, della Legge 8 novembre 1991, n.381.

In particolare la cooperativa intende:

- gestire asili nido e scuole materne;
- svolgere attività di assistenza scolastica nel dopo scuola in sede e presso terzi, inclusi scuole ed istituti;
- organizzare gite ricreative con attività ludiche;
- organizzare eventi culturali e turistici destinati all'infanzia;
- organizzare meeting e conferenze sui temi dell'infanzia e dell'educazione;
- prestare attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione di personale docente della scuola di ogni ordine e grado;
- prestare attività di formazione, sensibilizzazione, informazione, aggiornamento, specializzazione e supervisione degli operatori in musicoterapia;
- prestare attività di orientamento e formazione professionale nel settore della scuola dell'infanzia;
- prestare attività di orientamento nello sviluppo di progetti educativi nella scuola dell'infanzia;
- prestare attività di aggiornamento e riqualificazione del personale socio assistenziale;
- prestare servizio di babysitteraggio in sede e presso terzi;
- organizzare servizi ricreativi per l'infanzia attraverso centri estivi, campi vacanze e campi scuola;
- prestare assistenza a bambini diversamente abili, mirata all'inserimento in società;
- prestare assistenza a bambini socialmente disagiati (ad esempio figli di tossicodipendenti, di detenuti e così via);

- prestare assistenza a coppie che hanno intrapreso l'istituto dell'adozione e dell'affidamento.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa.

A tal fine la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da enti regionali, locali e della Comunità Europea.

Nell'ambito di tale attività, per il conseguimento dell'oggetto sociale la società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie.

In ogni caso le operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non saranno rivolte al pubblico ed avranno luogo nel rispetto della l. 2 gennaio 1991, n.1, della l. 5 luglio 1991, n. 197 e del T.U. approvato con d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

La tutela dei soci viene esercitata dalla società cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 4 = DURATA

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2036 (duemilatrentasei).

Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente mediante deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SOCI

ART. 5 = PARITA' DI TRATTAMENTO

Nei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

ART. 6 = NUMERO DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile e comunque non inferiore a tre.

Possono essere soci coloro che non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendano perseguire gli scopi partecipativi alle attività sociali.

Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori

b) soci volontari

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento economico sono disciplinati dal regolamento di cui al successivo art. 39.

Possono entrare a far parte della cooperativa soci volontari, che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

In particolare, ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

Se il numero dei soci raggiunge il limite di cui all'articolo 2522, comma 1 c.c., possono essere altresì soci nei limiti stabiliti dalla legge, le persone giuridiche pubbliche o private, negli statuti delle quali sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

ART. 7 = AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

L'aspirante socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta, fornendo la prova del possesso dei requisiti necessari secondo le modalità previamente determinate in via generale dall'organo amministrativo con regolamento adottato ai

sensi del successivo art 39.

La domanda deve contenere se persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita, codice fiscale, del domicilio e della cittadinanza;
- b) l'impegno ad osservare tutte le disposizioni che regolano il rapporto sociale;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'organo amministrativo comunica all'interessato la propria delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

Lo svolgimento di eventuali prove tecnico-attitudinali deve essere fissato dall'organo amministrativo con le modalità necessarie affinché sia rispettato il suddetto termine.

In caso di ammissione, la delibera è tempestivamente annotata nel libro dei soci dall'organo amministrativo.

La deliberazione deve essere motivata con riferimento allo scopo mutualistico, all'attività economica svolta, ai requisiti ed agli interessi dell'aspirante socio e, in caso di diniego, è comunicata integralmente all'interessato nel rispetto del suddetto termine. In tal caso, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Il nuovo socio è tenuto ai versamenti di cui all'art. 2528, secondo comma, c.c.

ART. 8 = DIVIETO DI CONCORRENZA

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche affini o complementari a quella esercitata dalla cooperativa, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci per casi specifici.

ART. 9 = DIRITTO DI RECESSO

Il socio può esercitare il recesso nei casi in cui tale diritto è previsto dalla legge; può altresì recedere liberamente con un preavviso di sei mesi quando non intende proseguire il rapporto sociale.

Può altresì recedere il socio assente o dissenziente in caso di modifiche della clausola compromissoria di cui al successivo art. 42.

In caso di recesso conseguente alla modifica della clausola compromissoria di cui sopra, il recesso è esercitato entro i successivi novanta giorni.

Nei casi di recesso previsti dalla legge, l'organo

amministrativo è obbligato a comunicare al socio, mediante avviso a mezzo raccomandata a.r. da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci o, ove non risulti, alla residenza anagrafica, il fatto che può legittimare il recesso entro sette giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il diritto di recesso è esercitato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso tale termine, il socio decade dal diritto di recesso.

E' fatta salva la facoltà per il socio di esercitare il diritto di recesso anche prima di ricevere la comunicazione del fatto che lo legittima.

Non è ammesso il recesso parziale.

Per quanto non previsto nel presente articolo, l'esercizio del diritto ed i suoi effetti per il rapporto sociale e per i rapporti mutualistici, anche in caso di recesso per libera determinazione del socio, sono regolati dalla legge.

ART. 10 = ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO

Il socio può essere escluso nei casi previsti dalla legge.

Inoltre, il socio può essere escluso quando:

- a) non è più in grado di concorrere al ragguingimento degli scopi sociali;
- b) non sia più in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.

Al di fuori dei casi previsti dalle lettere a) e b) del precedente secondo comma, salva e diversa motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di esclusione del socio consegue la risoluzione del rapporto instaurato.

Per quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento di esclusione, i suoi effetti e l'eventuale opposizione del socio sono regolati dalla legge.

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società cooperativa, hanno facoltà di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

In tal caso entro sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, gli stessi dovranno presentare domanda di ammissione secondo quanto prevede il precedente art. 7.

In ogni caso di mancato subentro, gli eredi o i legatari hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità previste dalla legge.

Ai fini dell'ammissione ovvero della liquidazione della quota gli eredi e i legatari dovranno presentare atto di notorietà o

altra documentazione comprovante la loro qualità secondo quanto definito dall'organo amministrativo.

ART. 11 = LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, la cooperativa provvederà alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2535, c.c.

E' esclusa, in ogni caso, in sede di liquidazione, la ripartizione di utili e riserve ai sensi del successivo art. 18. E' in facoltà dell'organo amministrativo dilazionare la liquidazione della frazione di quota assegnata ai sensi dell'art. 2545 quinquies, c.c. in più rate maggiorate degli interessi legali, nel termine massimo di cinque anni.

ART.12= TRASFERIMENTO DELLA QUOTA - ACQUISTO QUOTA

Le quote sociali sono nominative e non possono trasferite, né essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Le quote sono divisibili in caso di trasferimento a qualsiasi titolo, fatto salvo il limite minimo fissato all'art. 13 del presente statuto.

L'organo amministrativo è autorizzato all'acquisto delle proprie quote qualora ricorrano le condizioni e nei limiti di cui all'art. 2529, c.c., a tal fine l'organo amministrativo verifica che non vengano superati i limiti di cui al successivo art. 13 e, in caso di ammissione di nuovi soci che sussistano i requisiti.

In caso di morte del socio gli eredi o i legatari, quando non è possibile la divisione della quote, devono nominare un rappresentante comune.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE -RISERVE-STRUMENTI FINANZIARI

ART. 13 = CAPITALE

Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote ciascuna del valore non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore al limite massimo determinato dalle leggi vigenti in materia.

Nessun socio può avere una quota superiore ai limiti massimi fissati dalla legge.

Tali limiti possono essere superati in caso di ripartizione dei ristorni mediante aumento proporzionale delle quote.

Ai sensi dell'art. 7, l.31 gennaio 1992, n. 59, la società può destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato mediante rivalutazione della quota anche superando i limiti di cui all'art 3. della stessa legge.

ART.14 = RISERVE

E' vietata la distribuzione delle riserve tra i soci.

ART.15 = STRUMENTI FINANZIARI

La società con delibera dell'assemblea straordinaria può emettere gli strumenti di cui all'art. 2526, c.c , privi di diritti amministrativi e forniti soltanto di diritti patrimoniali da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, secondo quanto sarà deliberato dall'assemblea all'atto dell'emissione.

La delibera disciplina:

1) il procedimento di emissione da parte dell'organo amministrativo;

2) le modalità dell'esercizio dei diritti patrimoniali attribuiti.

In caso di successivo trasferimento di tali strumenti, la loro remunerazione se detenuti da soci , laddove ciò sia consentito dalla legge, non potrà essere superiore al limite di cui all'art. 2514, primo comma, lettera b, c.c.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

ART. 16 = ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha durata dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 17 = BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redige il bilancio, osservati gli artt. 2513, 2545 e 2545 sexies, c.c.

Il bilancio è presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, secondo comma, c.c.

ART. 18 = RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E CONTRIBUZIONE AI FONDI MUTUALISTICI

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Accantonata la quota destinata a riserva legale altra quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Devono altresì essere eseguiti gli accantonamenti obbligatoriamente previsti da tutte le disposizioni di legge in materia, applicabili alle cooperative.

E' vietata la distribuzione di utili in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'utile che non è accantonato, né destinato o distribuito ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzato per l'aumento

gratuito del capitale sociale ai sensi del precedente art. 13 è destinato a riserva.

Tale riserva è indivisibile e non può essere ripartita tra i soci sia finchè dura la società sia in caso di scioglimento ex art 2545 ter c.c.

ART.19 = RISTORNI

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio delibera nei limiti di legge, su proposta dell'organo amministrativo, sulla distribuzione dei ristorni risultanti dalla gestione mutualistica e ne stabilisce le modalità.

La ripartizione dei ristorni ha luogo in misura proporzionale alla durata delle prestazioni lavorative dei soci, alle loro mansioni e dall'anzianità, come meglio specificato nel regolamento di cui al successivo art. 39.

ART.20 = DECISIONE DEI SOCI

Fatti salvi i casi nei quali la legge prescrive che sia adottata una deliberazione assembleare, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto o, comunque, sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci, mediante consultazione scritta, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci che ne hanno diritto, se la legge o il presente statuto non richiedono in relazione al suo oggetto una maggioranza più elevata, ovvero mediante consenso espresso per iscritto dalla maggioranza come sopra determinata, purchè dai documenti da essi sottoscritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione, l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale con un'adeguata informazione. Le modifiche della clausola compromissoria di cui all'art. 42 del presente statuto devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei voti fatto salvo il diritto di recesso del socio assente o dissenziente.

Quando la decisione è adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, il collegio sindacale, se nominato, viene informato dell'inizio del procedimento ed ha sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni. A tal fine prende visione di tutti gli atti presso la sede sociale.

L'organo amministrativo trascrive senza indugio la decisione nel libro relativo, indicando la data in cui essa si è formata, l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e le eventuali dichiarazioni dei soci e facendo in ogni caso risultare la motivazione dell'astensione o del dissenso.

Tutti i documenti del procedimento per la formazione della decisione mediante consultazione scritta o consenso per iscritto

sono conservati agli atti della società.

ART. 21 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Il procedimento di consultazione scritta inizia con la redazione per iscritto da parte dell'organo amministrativo o di ciascun socio del progetto di decisione depositato presso la sede sociale e trasmesso a tutti i soci a mezzo raccomandata a.r. o con altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione.

Ciascun socio esprime la propria volontà per iscritto, formulando sullo stesso argomento anche un diverso progetto di decisione. Quest'ultima facoltà spetta pure all'organo amministrativo. L'assenso, il dissenso, l'astensione ovvero il diverso progetto sono depositati e trasmessi come sopra nel termine, comunque non inferiore a quindici giorni dal ricevimento, fissato nella comunicazione. Il socio che si astiene o dissente ha facoltà di specificarne contestualmente la motivazione per iscritto.

Trascorso tale termine senza che il socio abbia depositato e trasmesso alcuna comunicazione, si intende che egli abbia espresso dissenso.

L'organo amministrativo provvede alla trasmissione dei suddetti documenti agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, qualora un socio lo richieda, contestualmente al deposito presso la sede sociale.

La decisione, assicurando la costante consultazione di tutti i soci con le modalità di cui sopra, si forma quando viene approvata con la maggioranza di cui al precedente articolo la proposta iniziale od altra che sia stata successivamente formulata nel corso della procedura.

L'organo amministrativo ha sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni in merito alle proposte in esame.

ART. 22 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO DEI SOCI

La decisione dei soci si forma mediante consenso espresso per iscritto quando il documento è sottoscritto da tanti soci che rappresentino la maggioranza di cui al precedente art. 20.

Il documento da sottoscrivere, redatto ad iniziativa di uno dei soci o dell'organo amministrativo è depositato presso la sede sociale od altrove, purchè nel territorio del comune ove ha sede la società, con avviso a tutti i soci a mezzo raccomandata a.r., od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione, affinché possano prenderne visione e sottoscriverlo nel luogo dell'avvenuto deposito nei giorni e nelle ore specificati nello stesso avviso.

Ciascun socio ha facoltà di far constare per iscritto

l'astensione o il dissenso, indicandone la motivazione. In mancanza, il socio che non sottoscrive è computato tra coloro che hanno negato il consenso.

ART. 23 = FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato o nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea, a cura dell'organo amministrativo a mezzo avviso inviato con lettera raccomandata a. r. spedita a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci o, in mancanza, nel luogo di residenza anagrafica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o a mezzo fax inviato almeno cinque giorni prima al numero telefonico risultante dal libro dei soci, se comunicato, o a mezzo posta elettronica almeno nove giorni prima all'indirizzo risultante dal suddetto libro, se comunicato.

L'avviso è altresì inviato ai sindaci, se nominati.

Gli avvisi di riscossione, i rapporti della trasmissione via fax e il messaggio di conferma del ricevimento per posta elettronica, trasmesso dal socio con lo stesso mezzo, sono conservati agli atti della società. Per la spedizione a mezzo posta elettronica in caso di mancato invio del messaggio di conferma del ricevimento dell'avviso a mezzo posta elettronica, entro le successive ventiquattro ore, esso viene inviato con altra modalità tra quelle indicate nel precedente comma nel rispetto del termine ivi fissato per ciascuna di esse.

Qualora sia previsto l'intervento di intervenire in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in luoghi diversi, l'avviso di convocazione dovrà indicare i luoghi collegati con sistemi audiovisivi, a cura della società, nei quali i partecipanti potranno recarsi.

In mancanza di regolare convocazione è regolarmente costituita quando vi partecipano tutti i soci e se tutti gli amministratori e tutti i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 24 = RAPPRESENTANZA ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio. La delega non può essere conferita agli amministratori, né ai sindaci, se nominati, né ai dipendenti della società cooperativa.

E' consentito l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso l'assemblea si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzante e devono essere adottate le misure necessarie affinché:

a) il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio

ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da verbalizzare;

c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 25 = PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA - VERBALIZZAZIONI

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal vice presidente, se nominato, o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea. Lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate devono risultare da verbale.

Il verbale è redatto da un notaio quando è richiesto dalla legge o è ritenuto comunque opportuno; altrimenti è redatto dal segretario nominato dall'assemblea.

Il presidente, quando questi lo ritiene opportuno, è assistito da due scrutatori nominati dall'assemblea.

ART. 26 = QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea dei soci si costituisce con la presenza anche a mezzo delegato, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e delibera con la maggioranza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

ART. 27 = MODALITA' DI VOTAZIONE

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, nei termini e con le modalità di cui all'art. 2538, sesto comma, c.c.

ART. 28= ASSEMBLEE SPECIALI DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI

I possessori di strumenti finanziari di cui all'art. 2541 c.c., hanno diritto a partecipare all'assemblea speciale.

Le disposizioni della legge e del presente statuto in materia di procedimento assembleare, forma delle verbalizzazioni e maggioranze si applicano alle assemblee dei titolari di strumenti finanziari in quanto compatibili.

L'assemblea dei possessori di strumenti finanziari è convocata dal rappresentante comune ovvero dall'organo amministrativo

quando questi lo ritengono opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori degli strumenti finanziari.

L'assemblea speciale delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526 c.c.;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario per la tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

TITOLO VI

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 29 = ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, che durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina.

Detto tempo potrà anche essere indeterminato.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Agli amministratori spetta un compenso determinato con decisione dei soci.

ART. 30 = PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALIZZAZIONE

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed, eventualmente, il vice presidente, se non vi provvedono direttamente i soci.

Il consiglio nomina un segretario da scegliersi anche tra i consiglieri.

Lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate devono risultare da verbale.

Il verbale è redatto da un notaio quando è richiesto dalla legge o è ritenuto comunque opportuno, altrimenti è redatto da un segretario.

Il presidente quando lo ritiene opportuno è assistito da due scrutatori nominati dal consiglio anche tra i consiglieri.

ART. 31 = DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Salvo quanto disposto nell'articolo successivo, le decisioni del consiglio di amministrazione vengono adottate a maggioranza

assoluta degli amministratori in carica mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purchè dai documenti da essi sottoscritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione, l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale con un'adeguata informazione.

Il procedimento di consultazione scritta e la formazione del consenso per iscritto sono regolati dalle disposizioni dettate dal presente atto per le decisioni dei soci, in quanto compatibili.

ART. 32 = CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora il presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o uno dei suoi componenti ne faccia richiesta ovvero nei casi di cui agli artt. 2475, quinto comma, e 2482 bis, ultimo comma, c.c., le decisioni devono essere adottate collegialmente.

Il consiglio di amministrazione è convocato, sia nella sede sociale che altrove, ma comunque, nel territorio dell'Unione Europea, a cura del presidente mediante avviso di convocazione indicante gli argomenti da trattare, che potrà essere spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata, ovvero, purchè sia assicurata la tempestività della convocazione, inviato con telegramma, fax o posta elettronica almeno tre giorni prima.

Il presidente darà tempestivo avviso della convocazione al collegio sindacale, se nominato.

In mancanza di regolare convocazione sono valide le riunioni del consiglio se vi intervengono tutti i suoi membri, sempre che siano stati tempestivamente avvisati i componenti del collegio sindacale, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno altresì svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso si applicano le norme dettate dal presente statuto per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza in quanto compatibili.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 33 = POTERI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società cooperativa.

L'organo amministrativo ha, pertanto, facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;
- stipulare locazioni anche ultranovennali o finanziarie di qualsiasi bene mobile ed immobile;
- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;
- concludere appalti e contratti d'opera in genere;
- partecipare ad altre aziende, società, consorzi costituiti o da costituire anche sotto forma di conferimenti;
- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;
- fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di Emissione, le Banche, ogni altro Ufficio pubblico e privato, emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, ed altri titoli;
- prestare garanzie reali e personali;
- istituire filiali, stabilimenti ed uffici, ad eccezione delle sedi secondarie la cui istituzione è riservata all'assemblea, come precisato al precedente art. 2;
- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per i competenti Conservatori;
- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere in arbitri, anche quali amichevoli compositori, fare transazioni;
- nominare direttori amministrativi e tecnici;
- fare quant'altro da esso ritenuto utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa.

ART. 34 = RAPPRESENTANZA

La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, salvo che non sia diversamente disposto nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e la firma sociale spettano, inoltre, ai dipendenti della società, sia dirigenti, che quadri ovvero impiegati, designati, con contestuale specifica determinazione dell'ambito e dei limiti dei loro poteri.

ART. 35 = DELEGA DEI POTERI

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2544, primo comma, c.c., in quanto compatibile, può delegare le sue funzioni, con la rappresentanza e la firma sociale, ad uno o

più dei suoi membri, determinandone i poteri, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

In tal caso si rinvia all'art. 2381, quinto e sesto comma, c.c., per la determinazione dei compiti e delle prerogative del consiglio di amministrazione, di ciascun amministratore e degli amministratori delegati.

Il compenso degli amministratori delegati è determinato con decisione dei soci.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 36 = COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra i quali il presidente, e di due membri supplenti, muniti dei requisiti di legge. Essi durano in carica per tre esercizi.

Il compenso del collegio sindacale, salvo che non sia diversamente disposto dall'assemblea all'atto della nomina, è determinato sulla base delle tariffe professionali.

Il funzionamento del collegio sindacale, i suoi compiti e i suoi poteri sono disciplinati dagli artt. 2403 e seguenti, c.c.

ART. 37 = REVISORE

La società può demandare il controllo contabile ad un revisore in possesso dei requisiti di legge.

Al soggetto incaricato del controllo contabile della società si applicano le norme di legge in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 38 = NOMINA DELL' ORGANO DI CONTROLLO

Il collegio sindacale è nominato dai soci quando essi lo ritengono opportuno o, comunque, quando è obbligatorio per legge.

Il revisore è nominato quando i soci lo ritengono opportuno.

In ogni caso di nomina del collegio sindacale , quest'ultimo organo esercita anche il controllo contabile , se per tale compito non è nominato un revisore.

TITOLO VIII

REGOLAMENTI INTERNI

ART. 39 = REGOLAMENTI INTERNI

Lo svolgimento dell'attività mutualistica e la gestione tecnica ed amministrativa della società cooperativa sono disciplinati da uno regolamento interno.

Sono altresì disciplinati da un regolamento interno l'organizzazione del lavoro in cooperativa , le prestazioni lavorative dei soci, le tipologie dei rapporti di lavoro da instaurare con gli stessi , il loro trattamento economico e normativo.

I regolamenti interni sono redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea.

I regolamenti sono depositati per l'iscrizione nel registro

delle imprese di competenza.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 40 = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con la maggioranza di cui al precedente art. 20 la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

ART. 41 = DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

In caso di scioglimento della società cooperativa l'intero patrimonio sociale - dedotto solo il capitale sociale versato e, nei limiti fissati dal presente statuto, i dividendi eventualmente maturati - deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 42 = CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CLAUSOLA ARBITRALE

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al vigente statuto, purchè relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio di Latina oppure in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura sarà devoluta alla cognizione degli arbitri di cui al successivo capoverso.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci cooperatori, i soci cooperatori e la società cooperativa, uno o più amministratori o i sindaci o i liquidatori e la società cooperativa, che avesse ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ivi comprese quelle inerenti la validità delle decisioni assembleari, escluse le controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un collegio composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha la sede legale.

Il collegio arbitrale decide ritualmente e secondo diritto.

TITOLO XI

DOMICILIAZIONE - RINVIO

ART. 43 = DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci cooperatori, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione, per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Il socio cooperatore ha facoltà di comunicare il numero

telefonico corrispondente al proprio fax e/o il suo indirizzo di
posta elettronica.

In questo caso tali dati sono annotati nel libro soci .

Il domicilio e gli altri dati possono essere variati in
qualsiasi tempo a richiesta dell'interessato , con l'obbligo per
l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento dei libri
sociali.

ART.44= RINVIO

Per quanto non previsto espressamente nel presente statuto si
rinvia alle disposizioni legislative vigenti.

Del presente atto, scritto da me notaio con mezzi meccanici e
completato di mia mano su dieci fogli per pagine trentotto e
parte della presente ho dato lettura ai comparenti, che lo
approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore undici e
minuti quarantadue.

Firmato: Inturri Cinzia

Giovanni Nappini

Bononi Barbara

Andrea Coletta notaio

Registrato a Latina il 22 maggio 2007
al numero 4858

La presente copia composta di dieci fogli è conforme al suo
originale firmato nei modi di legge e conservato nei miei atti.
Si rilascia per usi di legge.

Latina, 22 maggio 2007

**imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007
mediante M.U.I.**